ADESIONE ALL'ACCORDO EUROPEO SULLE GRANDI STRADE A TRAFFICO INTERNAZIONALE (AGR), CON ALLEGATI, APERTO ALLA FIRMA A GINEVRA DAL 15 NOVEMBRE 1975 AL 31 DICEMBRE 1976, E SUA ESECUZIONE

Art. 13 (Accordo)

Composizione di controversie

1. Ogni controversia fra due o piu' Parti contraenti in relazione all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, che le Parti in contrasto non saranno riuscite a risolvere con negoziati o in altro modo, sara' sottoposto ad arbitrato se una qualsiasi delle Parti contraenti in contrasto lo richiede e sara', di conseguenza, rinviato ad uno o piu' arbitri scelti di comune accordo delle Parti in contrasto. Se entro tre mesi a partire dalla richiesta di arbitrato, le parti in contrasto non riescono a trovare un accordo sulla scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualunque di queste Parti potra' richiedere al Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite di designare un arbitro unico davanti al quale la controversia sara' rinviata per la decisione. 2. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sara' vincolante per le Parti contraenti in controversia.

Versione in vigore dal 20 gennaio 1981, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione all'accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR), con allegati, aperto alla firma a Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976, e sua esecuzione
Estremi	Legge 29 novembre 1980, n. 922
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-all-accordo-europeo-sulle-grandi-strade-a-traffico/accordo-art-13-composizione-di-controversie

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it